



CITTA' DI TORINO

**DIVISIONE RISORSE FINANZIARIE
AREA TRIBUTI E CATASTO
UNITA' OPERATIVA - CONCESSIONI PERM/TMP DI SUOLO PUBBLICO,
CONTENZIOSO RISCOSSIONE**

ATTO N. DEL 290

Torino, 13/04/2021

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Convocata la Giunta, presieduta dalla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, sono presenti gli Assessori:

Antonietta DI MARTINO	Alberto UNIA
Marco Alessandro GIUSTA	Alberto SACCO
Antonino IARIA	Sergio ROLANDO
Maria LAPIETRA	Marco PIRONTI
Francesca Paola LEON	

Assenti, per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori:
Roberto FINARDI

Con l'assistenza del Vicesegretario Generale Giuseppe FERRARI.

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. ESENZIONE DAL CANONE DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO PER STRUTTURE FRONTE FARMACIE PER SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI SECONDO L'ACCORDO QUADRO NAZIONALE.

La Città di Torino da quando si è verificata la pandemia, ed in seguito a provvedimenti di natura emergenziale emessi dal Governo e dal Presidente della Giunta Regionale, ha riconosciuto l'esigenza di interventi volti all'esenzione dal canone di occupazione temporaneo del suolo pubblico; si menziona, a tal proposito, fra le ultime, la deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2020 01150/013) del 22 maggio 2020 ad oggetto "EMERGENZA COVID-19. DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE MECC. 2020 00890/013 DEL 31 MARZO 2020. COSAP TEMPORANEA. ESENZIONI" con la quale, tra gli altri interventi di natura fiscale, furono esentate

molte fattispecie di occupazione del suolo pubblico dal Cosap temporaneo per effetto dell'entrata in vigore del DPCM 11 marzo 2020 e la deliberazione di Giunta Comunale (mecc. 2020 02654/013 del 1 dicembre 2020) ad oggetto "EMERGENZA COVID -19. ESENZIONE DAL COSAP TEMPORANEO RISERVE DI PARCHEGGIO ED INTERVENTI COLLEGATI ALL'EMERGENZA COVID-19 DPCM 3 NOVEMBRE 2020", con la quale si esentava dal canone annuo i titolari di riserva di parcheggi su suolo pubblico, oltre che i titolari di concessioni di suolo pubblico temporaneo per il posizionamento, in via emergenziale, di strutture prefabbricate fronte presidi sanitari e simili.

Il Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021 c.d. Decreto Sostegni, all'art 20, comma 2, lett h), consente ai farmacisti, opportunamente formati ed in via sperimentale, per il 2021, la possibilità di somministrare vaccini, previo specifico accordo con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie; in tale senso va letto l'Accordo Quadro nazionale tra Governo, Regioni, Federfarma ed Assofarm che fissa le condizioni per la somministrazione del vaccino nelle farmacie aderenti. Tra le misure di sicurezza richieste per garantire la corretta esecuzione delle vaccinazioni devono essere disponibili spazi all'esterno della farmacia per l'attesa, la somministrazione (se non eseguite all'interno delle farmacie) e per la sorveglianza postuma alla somministrazione del vaccino; è infatti previsto, nel caso la farmacia non sia provvista di un'area da dedicare alla vaccinazione ed al monitoraggio dei pazienti, l'utilizzo di spazi esterni separati al di fuori della farmacia anche mediante l'allestimento di unità mobili (es: gazebo) dedicati alla somministrazione del vaccino ed al monitoraggio dei pazienti (*vedasi accordo quadro nazionale del 29/3/2021 a firma del Ministro della Salute, il Presedente della Conferenza delle Regioni e delle associazioni di categoria dei farmacisti*).

Trattandosi di un evidente interesse pubblico, il cui richiamo è contenuto nell'art. 11, comma 1 del nuovo Regolamento n. 395, con il quale è stato istituito e disciplinato il canone unico ai sensi della Legge 160/2019, si ritiene possa essere autorizzata l'esenzione dal suddetto canone nel caso il titolare della farmacia richieda l'utilizzo degli spazi esterni alla farmacia esclusivamente ad uso vaccinazione (e di cui al predetto accordo quadro).

Per tale motivo, nel momento della presentazione dell'istanza di concessione del suolo, il titolare della farmacia dovrà allegare anche il modulo di adesione al programma di vaccinazione (richiesto nel predetto accordo quadro come allegato 1), debitamente compilato ed inoltrato ai destinatari indicati dal modulo stesso, oltre che una dichiarazione con la quale espressamente si specifica l'uso per cui viene richiesto lo spazio esterno alla farmacia.

Richiamato l'art 11, primo comma, del Regolamento n. 395 che individua nella Giunta Comunale l'organo istituzionale competente ad approvare l'esenzione in argomento.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

1. di esentare - per le motivazioni di cui in premessa - dal canone di occupazione del suolo pubblico, secondo la nuova disciplina regolamentare del canone unico, i farmacisti (titolari della farmacia o direttori tecnici o legali rappresentanti), che richiedono la concessione temporanea di suolo pubblico esclusivamente per la sistemazione delle strutture esterne alla farmacia, idonee alla vaccinazione anti Codiv-19 o sorveglianza dei pazienti secondo le linee guida indicate nell'accordo quadro del 29/3/2021;
2. di dare atto che i suddetti, per ottenere l'esenzione dal canone di occupazione del suolo pubblico, debbono presentare istanza di concessione del suolo corredata dal modulo di adesione al programma vaccinale, compilato, sottoscritto ed inviato ai destinatari previsti dall'Accordo Quadro nazionale sottoscritto in data 29/3/2021 dal Governo, Presidente della Conferenza delle Regioni e dalle Associazioni di categoria FEDERFARMA e ASSOFARM oltre che una dichiarazione con la quale espressamente si specifica l'uso per cui viene richiesto lo spazio esterno alla farmacia;
3. di dare atto, infine, che la mancata entrata è stimata complessivamente pari ad Euro 600.000,00 anche tenuto conto del fatto che gli spazi esterni potrebbero essere di notevoli dimensioni perché atte a garantire il distanziamento tra chi vi deve sostare;
4. di fissare come termine ultimo per il beneficio dell'esenzioni in argomento la stessa scadenza che verrà comunicata dalle Autorità, anche Regionali, che fisseranno in una data specifica il termine dell'emergenza vaccinale che ha richiesto in tutta Italia di aumentare le sedi vaccinali e garantirne la massima capillarità sul territorio;
5. di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Proponenti:

L'ASSESSORE
Sergio Rolando

L'ASSESSORE
Alberto Sacco

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA P.O. CON DELEGA
Bruna Castella

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA
Elena Brunetto

LA VICESINDACA
Firmato digitalmente
Sonia Schellino

IL VICESEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
Giuseppe Ferrari